



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 156 del 10/06/2025

Treviso, 10/06/2025

Oggetto: SAV.NO SPA - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA PADANIA - SAN VENDEMIANO
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI
D.LGS. 152/2006 - L.R. 33/1985 - PTA/2009 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 176 del 27/05/2021 con cui la ditta SAV.NO Srl, con sede legale in Via Maggior Piovesana n. 158/b a Conegliano, quale soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno del bacino Sinistra Piave, è stata autorizzata per il Centro di raccolta rifiuti sito in Via Padania a San Vendemiano:

- all'ampliamento della rete fognaria connessa all'impianto di depurazione a servizio del subacino 2 adibito a ingresso, deposito cassoni e corsia sopraelevata;
- allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai due depuratori a servizio delle aree pavimentate del centro di raccolta rifiuti sottobacino 1 e sottobacino 2, destinate a posizionamento dei cassoni, rampe per il conferimento dei rifiuti e movimentazione mezzi e viabilità, con recapito nella condotta acque bianche comunale.

VISTO il Certificato di regolare esecuzione delle opere datato 27/05/2022, firmato dal Direttore dei lavori, pervenuto in data 30/05/2022, prot. prov. n. 30034;

RICHIAMATA la nota di questa Amministrazione, prot. n. 43248 del 25/07/2022, con cui si è preso atto delle modifiche non sostanziali comunicate col certificato di regolare esecuzione, consistenti nel mero spostamento delle linee di scarico e modifica all'involuppo dei bacini, mantenendo inalterate le superfici afferenti ai disoleatori;

VISTA la nota datata 12/01/2023, prot. n. 102 (prot. prov. n. 2178), con cui la ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale da SAV.NO Srl a SAV.NO SpA con effetto dal 12/01/2023, mantenendo invariati gli altri dati societari;

VISTA la domanda pervenuta 15/11/2024, prot. prov. n. 65151, con la quale SAV.NO SpA chiede il





rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata;

RICHIAMATA, inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo datata 11/03/2025, prot. n. 13657, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 17/03/2025;

CONSIDERATO che i rifiuti raccolti e gestiti nel Centro di raccolta rientrano nell'allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. 116/2020;

RITENUTO, quindi, di ricordare alla ditta il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sopra citata;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica agli scarichi acque bianche in fognatura comunale di Via Padania, rilasciata a SAV.NO Srl dal Comune di San Vendemiano, prot. n. 81/2021 (prot. prov. n. 51358 del 03/09/2021).

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n.01230503474127 del 08/10/2024 nonché delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 216 del 04/12/2023;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché la D.G.R.V. n. 3043/2009 che ha definito le linee guida e le disposizioni tecniche in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani;

VISTI il D.Lgs 152/2006, la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 il Piano di Tutela delle Acque/2009;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta SAV.NO SpA (P.IVA 03670260268), quale soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno del Bacino Sinistra Piave, è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai due depuratori a servizio delle aree pavimentate del sottobacino 1 e sottobacino 2, destinate a posizionamento dei cassoni, rampe per il conferimento dei rifiuti e movimentazione mezzi e viabilità, del centro di raccolta rifiuti di Via Padania a San Vendemiano con recapito nella condotta acque bianche comunale, alle seguenti condizioni:

- a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sui reflui in uscita dagli impianti di depurazione





devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, piombo, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali, idrocarburi totali e deve essere valutato il saggio di tossicità acuta.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

- d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 2 - Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione degli impianti di depurazione vanno effettuati regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nei quaderni di manutenzione.

Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 3 - È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, nonché negli impianti di depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

ART. 4 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART. 5 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 6 - Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

ART. 7 - La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici impermeabilizzate, alle operazioni di carico/scarico dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 8 - Presso il Centro di raccolta deve essere tenuto stabilmente un quantitativo minimo di materiale assorbente da utilizzarsi per eventuali spanti accidentali di liquidi; tali spanti, al pari delle dispersioni di rifiuti solidi esternamente agli appositi contenitori, devono essere





prontamente rimossi evitando accuratamente il dilavamento degli stessi da parte delle acque meteoriche.

ART. 9 - Il centro di raccolta deve essere gestito in conformità al D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009 e dal D.Lgs. n. 116/2020, e alla D.G.R.V. n. 3043 del 20/10/2009 e può, di conseguenza, ricevere i rifiuti di cui all'elenco riportato nell'allegato I, punto 4.2, del citato decreto. I rifiuti devono essere raccolti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale.

ART. 10 - La ditta SAV.NO SpA, in ottemperanza alle disposizioni del DM 08/04/2008, come modificato dal DM 13/05/2009 e dal Dlgs 116/2020, dell'art. 29 della LR 3/2000 e alla luce delle indicazioni regionali fornite con la DGRV 3043 del 20/10/2009, è tenuta ad adottare delle procedure di contabilizzazione per le utenze non domestiche conformi ai modelli di cui agli allegati 1A e 1B del citato decreto ministeriale; in conformità all'art. 190 del DLgs 152/06, la Ditta è tenuta, inoltre, alla compilazione di registri di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi autorizzati nel centro di raccolta.

ART. 11 - La gestione del centro di raccolta deve essere affidata ad un soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali - categoria 1, secondo le disposizioni di cui alla Delibera n. 2 del 20/07/2009 dell'Albo nazionale gestori ambientali.

ART. 12 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 13 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 14 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 15 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 16 - Il presente atto è trasmesso alla SAV.NO SpA, al Comune di San Vendemiano, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso e all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV ed è pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dell'impianto.

ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi





dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

